



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0130/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0119/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Giammaria Camici - Presidente
Giorgia Marina Caccamo - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14898/907pf23-24/GC/SA/mg del 13 dicembre 2024, depositato il 16 dicembre 2024, nei confronti della società SSDARL Football Club Matese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 13 dicembre 2024, deferiva, innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - la società S.S.D. ARL FOOTBALL CLUB MATESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi Rega, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con l'atto di deferimento: *"sig. Luigi REGA all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. ARL FOOTBALL CLUB MATESE; violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, in qualità di presidente avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di far svolgere un allenamento al calciatore minore e non tesserato, A.D. in data 16/10/2023 con il FOOTBALL CLUB MATESE presso il campo sportivo di Sepicciano, Comune di Piedimonte Matese (CE)"*.

La fase istruttoria

L'attività istruttoria nasce dalla trasmissione, da parte della delegazione provinciale della LND di Caserta, di un esposto avente ad oggetto irregolarità poste in essere dal Presidente della S.S.D. ARL FOOTBALL CLUB MATESE che aveva consentito al minore A.D., fin dal mese di agosto 2023, di giocare ed allenarsi, senza essere tesserato. Le irregolarità sono emerse in quanto, a seguito di un infortunio, avvenuto il 16 ottobre 2024 si era reso necessario il ricovero in ospedale del giocatore.

Dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini la S.S.D. ARL FOOTBALL CLUB MATESE presentava una richiesta di applicazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 126 del Codice Giustizia Sportiva che, approvata dalla Procura Federale, è poi stata pubblicata in data 5 agosto 2024, con Comunicato Ufficiale FIGC n.63/AA.

Il Presidente della Società, sig. Luigi REGA, veniva invece deferito e giudicato da questo Tribunale con decisione n. 58 del 10/18.09.2024, passata in giudicato e divenuta quindi definitiva.

Senonché la società non ottemperava all'accordo raggiunto, relativo all'applicazione della sanzione finale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda, nel termine perentorio di 30 giorni, tanto che il 19 novembre 2024, la F.I.G.C., con il Comunicato n. 220/AA, rilevava l'inottemperanza e conseguente risoluzione dell'accordo.

Onde, la Procura Federale provvedeva al deferimento, in relazione al quale il Presidente del Tribunale fissava udienza per il giorno 14 gennaio 2025.

Il dibattimento

All'udienza del 14 gennaio 2025 era presente l'Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale. Nessuno compariva per la deferita.

La Procura Federale segnalava che il mancato rispetto degli accordi conclusi ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto, prima della decurtazione normativa, e concludeva quindi per l'irrogazione dell'ammenda di euro 666,66.

La decisione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Collegio rileva come la società deferita sia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento omissivo del suo Presidente sig. Luigi REGA che non ha provveduto al tesseramento del calciatore minorenni A.D. pur consentendogli di partecipare attivamente all'attività sportiva della squadra e di svolgere un allenamento in data 16/10/2023 presso il campo sportivo di Sepicciano, Comune di Piedimonte Matese (CE). Tale comportamento risulta accertato con la decisione di quest'Ufficio n. 58 del 10/18.09.2024, non impugnata e passata in giudicato, con la conseguenza che deve considerarsi altrettanto accertata la responsabilità diretta della Società, peraltro mai contestata.

Considerato il comportamento della Società, sia in ordine alla violazione addebitata sia in relazione alla mancata ottemperanza all'accordo ex art. 126 CGS, appare congruo irrogare la sanzione dell'ammenda nella misura di € 650,00 (seicentocinquanta/00)

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SSDARL Football Club Matese la sanzione di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

IL RELATORE
Giorgia Marina Caccamo

IL PRESIDENTE
Giammaria Camici

Depositato in data 23 gennaio 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai